# COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -


**COPIA**

# Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 18-02-2019 Numero 15

| | |
|---|---|
| **Oggetto:** | **Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2019/2021. Approvazione.** |

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 16:40, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Nominativo | Carica | Pres. / Ass |
|---|---|---|
| MORICONI ADOLFO | SINDACO | P |
| MASTRODASCIO ANGELO | VICE SINDACO | P |
| REGIMENTI ERNESTO | ASSESSORE | A |

**presenti n. 2 assenti n. 1.**

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. BERARDINELLI ANDREA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

.

## PARERI DI REGOLARITA'
## (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA del 06-02-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f.to: Di Giacinto Romina

**PARERE:** REGOLARITA' CONTAB. del 06-02-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f.to: Di Giacinto Romina

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**Preso atto che** il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

**Considerato** che, come prevede l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;
- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

**Visto** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

**Rilevato** che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:
- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;

- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

**Considerato** che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica dei rispetto dei seguenti vincoli[(1)]:

- art. 1 comma 562 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese del personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

**Dato Atto** che il comune di **Fano Adriano** per il prossimo triennio 2019/2021 non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto del turnover;

**Viste** le attestazioni rilasciate ai sensi ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 dai rispettivi Responsabili di Area nelle quali **non sono** state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

**Evidenziato** che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista

strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

**Visto** il prospetto allegato al presente atto nel quale è indicato il valore della "*capacità assunzionale"* dell'ente nel triennio di riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge;

**Dato atto**

- che il comma 990 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone quanto segue "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".*
- Che il Legislatore nazionale ha dunque disposto una proroga *ope legis* dei contratti riguardanti il personale di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a) del D.L. 189/2016.

**Vista** la nota dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione acquisita al protocollo comunale n. 236 del 19/01/2019 con la quale il direttore Vincenzo Rivera nelle more della formalizzazione del parere richiesto all' Ufficio al Commissario Straordinario del Governo circa la corretta interpretazione del comma 990 della Legge di Stabilità 2019, dispone la proroga dei contratti co.co.co in essere all'interno dell'Amministrazione Comunale per tre mesi in attesa dell'espletamento di una selezione pubblica per l'assunzione di una unità a tempo determinato;

**Dato atto** che tale spesa non rientra nel limiti da rispettare secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in quanto la stessa verrà rimborsata interamente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;

**Considerata inoltre** la necessità per questo Ente di procedere alla stipula di una convenzione per l'utilizzo a tempo determinato di una unità lavorativa P.T. (3 ore settimanali) da collocare nell'area Vigilanza al fine di poter dare esecuzione al progetto della video-sorveglianza da realizzare sul territorio comunale e che per il relativo iter di approvazione necessita obbligatoriamente della figura di un vigile urbano che dovrà essere utilizzato per la lettura e custodia dei dati sensibili;

**Ritenuto** opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da alla presente delibera;

**Valutato** che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance;

**Viste** le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

**Richiamato** l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

**Atteso che** alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto articolo, l'accesso alla Categoria D, potrà avvenire soltanto in posizione economica D1 e non più, nella posizione D3;
**Stabilito** in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare per il corrente anno la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

**Visto infine** l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

**Atteso che** con proprio verbale n. 1 del 18/02/2019 prot. 558 del 19/02/2019, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

**Visti** i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

**D E L I B E R A**
**Per le motivazioni di cui in premessa:**

**Di Dare Atto** che, dopo aver proceduto alla ricognizione annuale del personale, ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo e dell'art. 33 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ( testo unico in materia di pubblico impiego) nel testo come emendato e sostituito dall'art. 16 della c.d. "Legge stabilità" n. 183 del 12 novembre 2011, non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del comune per i motivi tutti diffusamente, analiticamente e dettagliatamente esposti in premessa e che qui s'intendono richiamati;

**Di Approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021 dando atto che non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;

**Di dare atto**

- che la programmazione triennale del personale subisce variazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo relativo al Sisma 2016 (D.L 189/2016) prevedendo di fatto l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato da collocare nell'area Tecnica – Gestione Sisma , così come indicato dal direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione sisma 2016 giusta nota acquisita al protocollo n.236 del 19/01/2019.
- Che la spesa di tale personale non viene computata sui limiti di cui all'art. 9 comma del D.L. 78/2010 in quanto a totale carico del Ministero dell'Interno;

**Di Autorizzare** la stipula di una convenzione per l'utilizzo a tempo determinato P.T. di una unità lavorativa (3 ore settimanali) da collocare nell'area vigilanza per il periodo 01/03/2019 - 31/12/2019, al fine di poter ottemperare a quanto disposto dal Prefetto di Teramo per il proseguimento dell'iter circa la realizzazione del progetto di Video Sorveglianza autorizzato con la deliberazione di Giunta Comunale n. **53** del **01/10/2018**;

**Di Dare atto** che la spesa del personale di cui al punto precedente rientra nei limiti fissati dalla dal D.L. 78/2010 articolo 9 comma 28 ;

**Di Dare Atto altresì** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di predisposizione e che verrà approvato entro il 31/03/2019;

**Di Stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

**di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

**Infine stante l'urgenza di provvedere in merito**

**Di dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

| Il SEGRETARIO COMUNALE | Il SINDACO |
|---|---|
| F.to BERARDINELLI ANDREA | F.to MORICONI ADOLFO |

---

Prot. n._____

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

□ che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed è stata compresa nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) ;

❑ La presente deliberazione, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. ____ facciate e, da n. _____ allegato/i di cui si occupano n. _____ pagine,
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano,li _____ Il Responsabile del Servizio

_____

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

➢ che la presente deliberazione:

- ❑ E' immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ❑ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000)
- ❑ E' stata esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., sezione di Teramo nella seduta del _____, al prot. n. _____ .

Fano Adriano, li _____ Il Responsabile del Servizio

_____

---